

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ACCONTO 2015

Si informano i contribuenti soggetti all'Imposta Municipale propria (IMU) che, per il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta per il 2015, come negli anni passati, è necessario tener conto della base imponibile costituita dal valore degli immobili determinato utilizzando le rendite iscritte in Catasto rivalutate del 5% ed i moltiplicatori stabiliti per ogni singola categoria catastale dall'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 2011. Per le aree fabbricabili il valore da utilizzare è quello venale di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Fermo restando che non si paga l'IMU sull'abitazione principale che rientra nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A7 e su una pertinenza per ogni categoria catastale C2, C6 e C7, le aliquote da applicare per il versamento della rata di acconto, in attesa che siano deliberate quelle per il corrente anno, sono quelle previste per l'anno 2014 dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 08/09/2014 e 36 del 30/09/2014 e cioè:

- **0,40 per cento** per abitazioni principali esclusivamente per gli immobili catastalmente classificati nelle categorie A1, A8 e A9 e le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'abitazione principale è adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

- **0,76 per cento** per tutti gli immobili classificati catastalmente della categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolga nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta, sia lo stesso tenuto al pagamento dell'imposta;

- **0,86 per cento** per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie di cui al punto precedente, non rientranti nelle suddette condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano né abitazioni principali né pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili.

Terreni Agricoli

In base al D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito dalla L. n. 34 del 24/03/2015, a decorrere dal 2015 sono esentati dall'IMU i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposti dall'ISTAT. L'esenzione si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Quindi nel comune di Corato (classificato parzialmente montano) sono tenuti a pagare l'IMU sui terreni agricoli tutti coloro che non siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ed i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali, nel caso i terreni da loro condotti non soddisfino il duplice requisito del possesso e della conduzione da parte dei soggetti indicati dalla legge. L'aliquota da applicare è pari allo **0,76 per cento**. Si ricorda che il Decreto Legge suddetto, all'art. 1 comma 3, ha previsto il medesimo regime di esenzione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali anche per il 2014.

La scadenza della rata di acconto è fissata al **16 giugno 2015**. L'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di **Euro 5,00** per anno d'imposta.

Il versamento deve essere effettuato o con modello F24 o con apposito bollettino di c.c. postale n. 1008857615, utilizzando i codici tributo di seguito riportati (Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):

Codice catastale comune di Corato : C983

3912 IMU – Abitazioni principali e relative pertinenze – **COMUNE**

3914 IMU – Terreni – **COMUNE**

3916 IMU – Aree fabbricabili – **COMUNE**

3918 IMU – Altri fabbricati – **COMUNE**

3925 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – **STATO**

3930 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – **INCREMENTO COMUNE**

Per gli Enti Pubblici il versamento deve essere effettuato con il modello F24EP, indicando i codici tributo di seguito indicati (Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 05/06/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):

351E IMU – Terreni - **COMUNE**

353E IMU – Aree fabbricabili - **COMUNE**

355E IMU – Altri fabbricati - **COMUNE**

359E IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – **STATO**

360E IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – **INCREMENTO COMUNE**

In caso di ravvedimento operoso gli interessi e le sanzioni vanno versate unitamente all'imposta dovuta.